



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

ORDINANZA N° 105 del 14/07/2026

IL DIRIGENTE

Nella qualità di incaricato ex D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n. 10 del 01/10/2025 legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Premesso che a norma dell'art.7 comma 1 del D.LGS 285/1992 (Codice della Strada), i Comuni, possono con ordinanza del sindaco:

- stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;
- prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli di categoria N, ai sensi della lettera c) del comma 2 dell'articolo 47, utilizzati per il carico e lo scarico di cose;

Premesso inoltre che il medesimo art. 7 del D.LGS 285/1992 (Codice della Strada) dispone:

- al comma 6 *“Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.”;*
- al comma 7 *“I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei e al loro miglioramento nonché a interventi per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.”;*
- al comma 8 *“Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica,*



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”;

- *al comma 9 “I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni possono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, le modalità di riscossione del pagamento, le categorie dei veicoli esentati, nonché, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 conto delle emissioni inquinanti dei veicoli e delle tipologie dei permessi.”;*
- *al comma 11 “Nell’ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso”.*

Preso atto che:

- con deliberazione di Giunta comunale nr. 238/2022 del 21/12/2022, l’organo di governo locale ha provveduto tra le altre ad approvare il *“disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona Traffico Limitato”;*
- con decreto nr. 5 del 19/01/2023 di R.D. il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato *“il Comune di Casamassima all’installazione e all’esercizio di quattro impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato, in corrispondenza dei varchi di porta Orologio (ingresso), Porta Nuova (ingresso), via Santa Chiara (uscita) e via Amenduni (uscita), costituiti dal sistema denominato “K53800”, della società Project Automation S.p.A., corrispondente al decreto dirigenziale prot. n. 272 del 27 luglio 2018. L’autorizzazione è concessa a condizione che la delimitazione del perimetro, l’esplicitazione del periodo e/o dei giorni di vigenza e della/e fascia/e oraria/e del divieto e la regolamentazione in cui sono definite le tipologie di utenti e/o veicoli cui si applica il divieto di transito e/o autorizzati all’ingresso della zona a traffico limitato, in coerenza con le specifiche tecniche degli impianti da installare, siano coerenti con gli atti amministrativi emanati da codesto Comune e con la relativa segnaletica installata, nel pieno rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e delle sotto citate Linee Guida”;*



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

- con deliberazione di Giunta comunale nr. 110/2023 del 11/05/2023 ha provveduto a variare gli orari di accesso alla ZTL;
- con deliberazione di Giunta comunale nr. 156/2024 del 12/09/2024 ha provveduto a variare i costi della sosta a pagamento;
- con deliberazione di Giunta comunale nr. 150 del 08/08/2024 si è provveduto a variare la perimetrazione della Zona a Rilevanza Urbanistica oltre a modificare i costi per il rilascio PASS accesso ZTL e ZRU, approvando nel contempo sia il nuovo Disciplinare ZTL che il nuovo Disciplinare ZRU, demandando al responsabile del Servizio Polizia Locale - Ufficio mobilità e traffico del Comune di Casamassima, l'adozione dei conseguenti provvedimenti di natura gestionale.

Rammentato che:

- 1) con deliberazione di Consiglio comunale nr. 59 del 16/11/2023 è stato approvato il regolamento per la disciplina, l'utilizzo e la gestione delle aree a pagamento su strada senza custodia del veicolo (strisce blu) e per la disciplina della ZRU (strisce gialle) di seguito solo *"regolamento DCC nr. 59/2023"*;
- 2) con deliberazione di Giunta comunale nr. 256 del 14/12/2023 si è provveduto ad istituire il parcheggio a pagamento (strisce blu) e la zona a rilevanza urbanistica ZRU (strisce gialle);
- 3) con deliberazione di Giunta comunale nr. 104 del 14/12/2023 si è provveduto ad individuare le aree pubbliche da destinarsi a parcheggio senza custodia del veicolo, sulle quali la sosta deve essere subordinata al pagamento di somma in denaro; definire il costo ed i periodi temporali della sosta a pagamento;

Considerato che con ordinanza nr. 96 del 14/06/2026 ha avuto avvio la fase sperimentale della ZTL del Centro Storico di Casamassima con decorrenza lunedì 15 giugno e fino al 15 luglio 2026, con obbligo per i cittadini di osservare le regole e condizioni riportate nel *"disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona Traffico Limitato"*.

Visti:

- la Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., avente ad oggetto: *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *"Nuovo Codice della Strada"*;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, nr. 495 e ss.mm.ii., recante il *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada"*;
- la Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante: *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività"*



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., avente ad oggetto *“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*;
- il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 245 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nr. 196, avente ad oggetto *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- la Legge 29 luglio 2010, nr. 120, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di sicurezza stradale”*;
- la Legge Regione Puglia 14 dicembre 2011, nr. 37, avente ad oggetto *“Ordinamento della Polizia Locale”*;
- la Legge Regione Puglia 5 marzo 2012, n. 2, avente ad oggetto *“Modifiche ed integrazione alla legge regionale 14 dicembre 2011, nr. 37 (Ordinamento della Polizia Locale)”*;
- lo Statuto Comunale;
- il “Codice Civile” relativamente alle norme che qui interessano.

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente

ORDINA

- 1) **l’avvio della ZTL** del Centro Storico di Casamassima a decorrere da mercoledì 15 luglio, con obbligo per i cittadini di osservare le regole e condizioni riportate nel *“disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona Traffico Limitato”* composto da 3 capitoli, 46 artt. e 3 allegati, per un totale di 38 pagine, già approvato con Deliberazione di Giunta comunale nr.150/2024 del 08/08/2024, compiegato alla presente per una più semplice consultazione;
- 2) **di confermare la delimitazione** dell’estensione della ZTL nell’ambito del centro storico, così come previsto dalla D.G.C.nr. 238/2022 del 21/12/2022 e confermata con O.D. 96/2026, nell’area compresa tra:
 - Via Roma, C.so Garibaldi (I e II tratto), Piazza Plebiscito, Largo Lago, Piazzetta San Francesco, C.so Umberto I, P.zza Aldo Moro, ad eccezione di:
 - Tratto di Via Sirena dall’incrocio con C.so Garibaldi fino al suo naturale restringimento stradale;
 - Tratto di Via Ninna dall’incrocio con C.so Garibaldi fino al suo naturale restringimento stradale;



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

- Tratto di Via Scesciola dall'incrocio con C.so Garibaldi fino al suo naturale restringimento stradale;
 - Tratto di Via Condotti dall'incrocio con Via De Giosa fino al restringimento stradale (Chiasso delle Feste);
 - Via Chiesa;
 - Via Dei Lacci;
 - Tratto di Vico Stretto dall'incrocio con Via Roma fino al suo naturale restringimento stradale.
 - Via Stella;
 - Via De Giosa.
- 3) **di confermare l'istituzione della "Zona a traffico limitato"**, già istituita con O.D. 96/2026, così come prevista dalla D.G.C. nr. 238/2022 del 21/12/2022 includendone le seguenti vie:
- Via Scesciola – Porta Del Lago - Via Santa Chiara – Via Forno - Via Farini - Via Medina - Vico Campanile - Piazza Santa Croce - Chiasso della Rosa - Piazza del Popolo – Vico Piccolo - Via Don Liborio - Vico Freddo - Vico del Gusto - Chiasso della Ninna – Chiasso Angelica - Via Della Pace - Via Molini - Via Castello - Piazza Delfino - Via Sirena eccetto il primo tratto pedonale – Via Ninna eccetto il primo tratto pedonale, Via Conservatorio - Chiasso Pollaiuoli - Porta Orologio - Vico Palmira - Chiasso Carità - Chiasso Elia – Via Palliodoro - Via Sacramento - Via Chiasso San Michele - Via Amenduni - Vico Stretto eccetto il primo tratto pedonale - Tutte le strade ed i vicoli ricadenti nel Centro storico circonvalate dalle seguenti strade, Via Roma, C.so Garibaldi (I e II tratto), Via De Giosa, Largo Lago, piazzetta San Francesco, C.so Umberto I, e P.zza Aldo Moro, anche se non denominate o non ricomprese nell'elenco precedente;
- 4) **di consentire** l'accesso alla ZTL esclusivamente dalle seguenti porte d'ingresso e di uscita, con le modalità previste nel *"disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nella Zona Traffico Limitato"* approvato con Deliberazione di Giunta comunale nr.150/2024 del 08/08/2024;
- 1) VARCO 1 **PORTA OROLOGIO**, intersezione con Piazza Aldo Moro (ENTRATA).
La via di uscita per i mezzi che accedono da Porto Orologio è esclusivamente **Via Santa Chiara** (USCITA).
- 2) VARCO 2 **VIA PORTA NUOVA**, intersezione con Via Garibaldi (ENTRATA).



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

La via di uscita per i mezzi che accedono da Via Porta Nuova è esclusivamente **Via Amenduni (USCITA)**.

- 5) **di garantire** che l'ingresso e la circolazione dei veicoli nelle zone sopra indicate sia controllato anche da apparecchiature elettroniche con lettura e rilevazione automatica delle targhe dei veicoli in transito dai varchi 1 e 2 che, confrontate con quelle dei veicoli preventivamente autorizzati ed incluse nella banca dati presente presso il CED del Comando di Polizia Locale di Casamassima, individuerà i trasgressori, a carico dei quali verrà avviato il procedimento sanzionatorio previsto dal Codice della Strada.
- 6) **di confermare l'istituzione delle seguenti aree pedonali**, già istituite con O.D. 96/2026, ove resta vietato sia il transito che la sosta veicolare ad eccezione dei mezzi appositamente autorizzati:
- Tratto di Via Sirena dall'incrocio con C.so Garibaldi fino al suo naturale restringimento stradale;
 - Tratto di Via Ninna dall'incrocio con C.so Garibaldi fino al suo naturale restringimento stradale;
 - Tratto di Via Scesciola dall'incrocio con C.so Garibaldi fino al suo naturale restringimento stradale;
 - Tratto di Via Condotti dall'incrocio con Via De Giosa fino al restringimento stradale (Chiasso delle Feste);
 - Via Chiesa;
 - Via Dei Lacci;
 - Tratto di Vico Stretto dall'incrocio con Via Roma fino al suo naturale restringimento stradale.
- 7) **il divieto di transito e di sosta con rimozione** nella ZTL limitatamente alle seguenti fasce orarie:
- **PERIODO CON ORA LEGALE** - GIORNI Feriali e FESTIVI dalle ore 09:00 alle ore 21:00 ad eccezione della fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 18:00 di tutti i giorni;
 - **PERIODO CON ORA SOLARE** - GIORNI Feriali e FESTIVI dalle ore 09:00 alle ore 20:00 ad eccezione della fascia oraria compresa tra le ore 17:00 e le ore 18:00 di tutti i giorni.



Comune di Casamassima

Area Metropolitana di Bari

Piazza Aldo Moro n. 1
www.comune.casamassima.ba.it

Sono esenti dal suddetto divieto i velocipedi ed i veicoli iscritti in “lista bianca” ovvero quelli muniti di apposito PASS temporaneo o non temporaneo per i quali vale la regolamentazione riportata nell'allegato disciplinare;

Nella ZTL, nelle ore in cui la stessa è attiva, è consentito a tutti i veicoli iscritti in “lista bianca” ovvero quelli muniti di apposito PASS temporaneo o non temporaneo, il carico e scarico merci, per il tempo massimo di 30 minuti, salvo specifiche autorizzazioni per periodi e fasce orarie diverse, esclusivamente negli appositi spazi segnalati ovvero in aree dove non si arrechi intralcio al traffico veicolare e/o pedonale.

- 8) di **dare atto** che sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contrasto con la presente ordinanza;
- 9) di **inviare** copia del disciplinare approvato con il presente atto agli Enti di competenza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune nei tempi di legge dopo l'avvenuta registrazione nell'apposito registro delle Ordinanze;
- la trasmissione della presente Ordinanza ai Carabinieri di Casamassima;

AVVERTE

- chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme vigenti con decorrenza dal termine della fase transitoria;
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3° del Codice della Strada, D. Lgs. Nr. 285/92, nel termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del C.d.S., adottato con D.P.R. 495/1992;
- avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 nr. 1034, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge;
- in alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'esecuzione e dell'osservanza della presente Ordinanza.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Prigigallo Francesco in data 14/07/2026

IL DIRIGENTE
(Francesco Prigigallo)